

Proponente: 45.C
Proposta: 2023/2071

del 17/11/2023



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.D. 1287

del 23/11/2023

U.D.P. AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'

Dirigente: MELLONI D.ssa Elena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CANILE E GATTILE COMUNALI E SERVIZI CORRELATI. ANNI 2023/2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG: A02D5B1CD7 - CUI: S00145920351201900097.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 2 del 12/01/2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023-2025 (Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) e relativi allegati;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 13 del 31/01/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 e contestuale aggiornamento del P.E.G. 2023-2025;
- stante il contratto di assunzione P.G. n. 55485 del 04/03/2022 quale Dirigente - Ambito tecnico, alla sottoscritta Arch. Elena Melloni, con Decreto del Sindaco P.G. n. 82670 del 24/03/2023, è stato attribuito incarico dirigenziale ad interim della responsabilità di direzione dell'Unità di Progetto "Ambiente, energia, sostenibilità", ai sensi degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, a decorrere dal 01/04/2023;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità R.U.D. n. 524 del 01/07/2020, costituente determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stata indetta la procedura aperta, a norma dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'individuazione del contraente cui affidare il servizio di gestione del canile e gattile comunali e servizi correlati (in particolare servizi di recupero di cani randagi o vaganti, cani e gatti feriti o deceduti sul territorio comunale, di raccolta, trasporto e smaltimento degli animali deceduti presso il canile/gattile comunali e delle salme di cani e gatti deceduti raccolte sul territorio comunale), per la durata di 36 mesi;
- nella suddetta Determinazione R.U.D. n. 524 del 01/07/2020 è stato inoltre approvato, quale parte integrante e sostanziale, il relativo Capitolato Speciale in cui l'Amministrazione si è riservata, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di optare per il rinnovo dell'appalto in essere, per un periodo massimo pari a 36 (trentasei) mesi, come specificato all'art. 3, del Capitolato pubblicato (All. A.2);
- con Determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1058 del 23/11/2020 è stato aggiudicato, in via definitiva, l'appalto triennale per il servizio di cui all'oggetto all'operatore economico "LA FENICE" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Reggio Emilia, cap. 42122, Via Marzabotto n. 18, C.F. e P.IVA n. 02893690350, per un importo complessivo pari ad euro 705.000,00 (di cui euro 0,00 per oneri di sicurezza ed euro 468.358,8 complessivi per costo della manodopera), oltre IVA, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione e di cui al Capitolato Speciale citato;
- con Verbale in atti P.G. n. 0200329 del 01/12/2020, lo scrivente Servizio ha comunicato la consegna del servizio in oggetto, con esecuzione anticipata in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Visti:

- l'art. 13 del Trattato su Funzionamento dell'Unione Europea, che sancisce l'obbligo, non solo dell'Unione, ma anche degli Stati membri, di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze;
- la Convenzione europea "per la protezione degli animali da compagnia" (13/11/1987, ratificata con L. n. 201/2010), che sancisce i principi fondamentali relativi alla garanzia del benessere di tali animali quali il non causarne inutilmente sofferenze o angosce, né dare

- luogo al loro abbandono, incoraggiando le misure nazionali volte a prevenire e limitare il randagismo;
- l'art. 1, comma 1, della L. n. 281 del 14/08/1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", e l'art. 1, comma 1, della L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", che sanciscono l'applicazione del principio della tutela degli animali da affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
 - l'art. 2, comma 2, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., che stabilisce il principio, ribadito dall'art. 22, comma 1, della L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, secondo il quale i cani vaganti, catturati, ritrovati o comunque quelli ricoverati presso i Canili Comunali non devono essere soppressi;
 - l'art. 4, comma 1, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., che stabilisce che i Comuni devono provvedere alla gestione del randagismo, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale;
 - la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., che, recependo la sopraccitata normativa, ha individuato con precisione le competenze istituzionali dei Comuni in materia di tutela e di controllo della popolazione canina e felina, anche al fine di prevenire il randagismo e l'abbandono dei cani;
 - l'art. 1, comma 2 della L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, che stabilisce che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra;
 - l'art. 2 della L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, che stabilisce che i Comuni devono provvedere a "...realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente gatti...";
 - l'art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, che stabilisce che i Comuni devono istituire servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina, assolvendo, tra l'altro, al compito di provvedere alla cattura dei cani randagi o vaganti;
 - l'art. 16, comma 1, lett. a), b) e c), della L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, che affida ai Comuni, singoli o associati, il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia veterinaria e dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, o di quelli per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti e, al comma 2, stabilisce che i Comuni assicurino il ricovero e la custodia dei cani ed eventualmente dei gatti mediante apposite strutture;
 - l'art. 3 del D.P.R. del 31/03/1979, che attribuisce ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli artt. 27, primo comma, lettera a), e 18 del D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Dato atto che:

- in ottemperanza alla sopra citata normativa, il Comune di Reggio Emilia è proprietario di una struttura adibita a canile e gattile, sita in Via Felesino n. 4/a, comprensiva di un reparto sanitario, adibito al ricovero temporaneo ed un ricovero ordinario destinati agli animali recuperati perché randagi o vaganti, feriti o incidentati o accolti perché oggetto di abbandono o rinuncia di proprietà o per disposizione dell'Autorità sanitaria o amministrativa o giudiziaria.

Considerato che:

- i servizi di cattura, raccolta, ricovero, cura in attesa di adozione dei cani e dei gatti, nonché di censimento e gestione delle colonie feline e di raccolta e smaltimento delle salme dei cani e gatti deceduti sul territorio comunale sono da considerarsi servizi pubblici essenziali obbligatori per legge, in quanto finalizzati al rispetto della normativa vigente in materia come

sopra elencata e, in particolare, a garantire la salvaguardia del benessere degli animali ospiti di canile e gattile comunali, oltre che connessi e funzionali ad altri servizi fondamentali assunti dall'Amministrazione ai sensi di legge;

- per i suddetti servizi di interesse pubblico l'Amministrazione è tenuta ad assicurare la non interruzione, anche nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., il quale impone di individuare tutti i possibili strumenti volti ad evitare l'impossibilità di far fronte allo svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza dell'Amministrazione;
- tra le competenze e funzioni che fanno capo all'Unità di Progetto Ambiente, Energia, Sostenibilità rientra la tutela degli animali e della fauna urbana e, per tale motivo, l'organizzazione e la gestione delle strutture di ricovero destinate ad animali di proprietà del Comune e delle attività correlate;
- l'affidamento in essere, prossimo alla scadenza, prevede espressamente la facoltà di rinnovo, per ulteriori 36 mesi, come sopra specificato.

Ritenuto:

- che i risultati dell'appalto in essere siano soddisfacenti, vi sia convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio;
- pertanto opportuno rinnovare al suddetto operatore il Servizio in oggetto attualmente in essere, al fine di garantire continuità ed efficienza nella gestione, per le motivazioni sopra descritte, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal Capitolato d'onere in essere, per ulteriori 36 mesi, a partire dal 01/12/2023 e sino al 30/11/2026, per un importo di € 705.000,00 (IVA esclusa), per complessivi € 860.100,00 (IVA 22% compresa).

Atteso che:

- per il Servizio in oggetto sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza dei rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 del 05/03/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto, non sussistono rischi di interferenza con personale comunale in quanto trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; che pertanto, non sussistono oneri per la sicurezza e non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- l'Amministrazione, in applicazione dell'art. 3 del Capitolato speciale in essere e dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ha comunicato all'appaltatrice a mezzo p.e.c. (in atti P.G. n. 2023/240350) la volontà di esercitare l'opzione di rinnovo;
- il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della Dirigente dell'Unità di Progetto Ambiente, Energia, Sostenibilità, Arch. Elena Melloni;
- sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 151, co. 4, 163, 183 e 192;
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, il comma 6 dell'art. 26;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante "Funzioni Tecniche".

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di **rinnovare** per ulteriori 36 mesi l'affidamento triennale del servizio di gestione del canile e gattile comunali e servizi correlati, aggiudicato in via definitiva con Determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1058 del 23/11/2020, all'operatore economico "LA FENICE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Reggio Emilia, cap. 42122, Via Marzabotto n. 18, C.F. e P.IVA n. 02893690350, dal 01/12/2023 e sino al 30/11/2026, per l'importo complessivo di € 705.000,00 oltre IVA di legge al 22%, per complessivi € 860.100,00 (IVA compresa);
- 3) di **imputare** la spesa triennale complessiva di € 860.100,00 (IVA inclusa) al relativo Capitolo del Bilancio come segue:
 - quanto ad € 23.891,67 (IVA inclusa) alla Missione 09, Programma 02, Titolo 1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999 del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, al Capitolo 27955 del P.E.G. 2023, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", Codice prodotto 2023_PD_4521 "TUTELA ANIMALI E LOTTA ALLE SPECIE DEGLI ANIMALI INFESTANTI", R/Proc. 45, Centro di costo 0190, Codice Modalità di gestione Conto annuale: 02, CIG A02D5B1CD7;
 - quanto ad € 286.700,00 (IVA inclusa) alla Missione 09, Programma 02, Titolo 1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999 del Bilancio 2023-2025, annualità 2024, al Capitolo che nel PEG 2024 verrà inserito in sede corrispondente al Capitolo 27955 del PEG 2023, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", Codice prodotto 2023_PD_4521 "TUTELA ANIMALI E LOTTA ALLE SPECIE DEGLI ANIMALI INFESTANTI", R/Proc. 45, Centro di costo 0190, Codice Modalità di gestione Conto annuale: 02, CIG A02D5B1CD7;
 - quanto ad € 286.700,00 (IVA inclusa) alla Missione 09, Programma 02, Titolo 1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999 del Bilancio 2023-2025, annualità 2025, al Capitolo che nel PEG 2025 verrà inserito in sede corrispondente al Capitolo 27955 del PEG 2023, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", Codice prodotto 2023_PD_4521 "TUTELA ANIMALI E LOTTA ALLE SPECIE DEGLI ANIMALI INFESTANTI", R/Proc. 45, Centro di costo 0190, Codice Modalità di gestione Conto annuale: 02, CIG A02D5B1CD7;
 - quanto ad € 262.808,33 (IVA inclusa) alla Missione 09, Programma 02, Titolo 1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999 del Bilancio che sarà approvato per l'esercizio 2026, annualità 2026, al Capitolo che nel PEG 2026 verrà inserito in sede corrispondente al Capitolo 27955 del PEG 2023, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", Codice prodotto 2023_PD_4521 "TUTELA ANIMALI E LOTTA ALLE SPECIE DEGLI ANIMALI INFESTANTI", R/Proc. 45, Centro di costo 0190, Codice Modalità di gestione Conto annuale: 02, CIG A02D5B1CD7;
- 4) di **dare atto** che il contraente, durante il periodo di rinnovo, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dall'affidamento in essere e di cui al Capitolato Speciale di gara, allegato A.2 alla Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 524 del 01/07/2020;
- 5) di **disporre** l'invio alla Ragioneria comunale per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

LA DIRIGENTE
(Arch. Elena Melloni)